

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2055)

DISEGNO DI LEGGE

*approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 17 aprile 1975
(V. Stampato n. 3626)*

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(RUMOR)

di concerto col Ministro della Difesa

(FORLANI)

col Ministro dell'Interno

(GUI)

e col Ministro dell'Industria, del Commercio e dell'Artigianato

(DONAT - CATTIN)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 18 aprile 1975*

**Ratifica ed esecuzione del Trattato contro la proliferazione
delle armi nucleari, firmato a Londra, Mosca e Washington
il 1° luglio 1968**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare il Trattato contro la proliferazione delle armi nucleari, firmato a Londra, Mosca e Washington, il 1° luglio 1968.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data al Trattato di cui all'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformità all'articolo IX del Trattato stesso.

TREATY on the non-proliferation of nuclear weapons

The States concluding this Treaty, hereinafter referred to as the « Parties to the Treaty »,

Considering the devastation that would be visited upon all mankind by a nuclear war and the consequent need to make every effort to avert the danger of such a war and to take measures to safeguard the security of peoples,

Believing that the proliferation of nuclear weapons would seriously enhance the danger of nuclear war,

In conformity with resolutions of the United Nations General Assembly calling for the conclusion of an agreement on the prevention of wider dissemination of nuclear weapons,

Undertaking to cooperate in facilitating the application of International Atomic Energy Agency safeguards on peaceful nuclear activities,

Expressing their support for research, development and other efforts to further the application, within the framework of the International Atomic Energy Agency safeguards system, of the principle of safeguarding effectively the flow of source and special fissionable materials by use of instruments and other techniques at certain strategic points,

Affirming the principle that the benefits of peaceful applications of nuclear technology, including any technological by-products which may be derived by nuclear-weapon States from the development of nuclear explosive devices, should be available for peaceful purposes to all Parties to the Treaty, whether nuclear-weapon or non-nuclear-weapon States,

Convinced that, in furtherance of this principle, all Parties to the Treaty are entitled to participate in the fullest possible exchange of scientific information for, and to contribute alone or in cooperation with other States to, the further development of the applications of atomic energy for peaceful purposes,

Declaring their intention to achieve at the earliest possible date the cessation of the nuclear arms race and to undertake effective measures in the direction of nuclear disarmament,

Urging the cooperation of all States in the attainment of this objective,

Recalling the determination expressed by the Parties to the 1963 Treaty banning nuclear weapon tests in the atmosphere in outer space and under water in its Preamble to seek to achieve the discontinuance of all test explosions of nuclear weapons for all time and to continue negotiations to this end,

Desiring to further the easing of international tension and the strengthening of trust between States in order to facilitate the cessation of the manufacture of nuclear weapons, the liquidation of all their existing stockpiles, and the elimination from national arsenals of nuclear weapons and the means of their delivery pursuant to a treaty on general and complete disarmament under strict and effective international control,

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Recalling that, in accordance with the Charter of the United Nations, States must refrain in their international relations from the threat or use of force against the territorial integrity or political independence of any State, or in any other manner inconsistent with the Purposes of the United Nations, and that the establishment and maintenance of international peace and security are to be promoted with the least diversion for armaments of the world's human and economic resources,

Have agreed as follows:

ARTICLE I.

Each nuclear-weapon State Party to the Treaty undertakes not to transfer to any recipient whatsoever nuclear weapons or other nuclear explosive devices or control over such weapons or explosive devices directly, or indirectly; and not in any way to assist, encourage, or induce any non-nuclear-weapon State to manufacture or otherwise acquire nuclear weapons or other nuclear explosive devices, or control over such weapons or explosive devices.

ARTICLE II.

Each non-nuclear-weapon State Party to the Treaty undertakes not to receive the transfer from any transferor whatsoever of nuclear weapons or other nuclear explosive devices or of control over such weapons or explosive devices directly, or indirectly; not to manufacture or otherwise acquire nuclear weapons or other nuclear explosive devices; and not to seek or receive any assistance in the manufacture of nuclear weapons or other nuclear explosive devices.

ARTICLE III.

1. Each non-nuclear-weapon State Party to the Treaty undertakes to accept safeguards, as set forth in an agreement to be negotiated and concluded with the International Atomic Energy Agency in accordance with the Statute of the International Atomic Energy Agency and the Agency's safeguards system, for the exclusive purpose of verification of the fulfillment of its obligations assumed under this Treaty with a view to preventing diversion of nuclear energy from peaceful uses to nuclear weapons or other nuclear explosive devices. Procedures for the safeguards required by this article shall be followed with respect to source or special fissionable material whether it is being produced, processed or used in any principal nuclear facility or is outside any such facility. The safeguards required by this article shall be applied on all source or special fissionable material in all peaceful nuclear activities within the territory of such State, under its jurisdiction, or carried out under its control anywhere.

2. Each State Party to the Treaty undertakes not to provide: (a) source or special fissionable material, or (b) equipment or material especially designed or prepared for the processing, use or production of special fissionable material to any non-nuclear-weapon State for peaceful purposes, unless the source or special fissionable material shall be subject to the safeguards required by this article.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. The safeguards required by this article shall be implemented in a manner designed to comply with article IV of this Treaty, and to avoid hampering the economic or technological development of the Parties or international cooperation in the field of peaceful nuclear activities, including the international exchange of nuclear material and equipment for the processing, use or production of nuclear material for peaceful purposes in accordance with the provisions of this article and the principle of safeguarding set forth in the Preamble of the Treaty.

4. Non-nuclear-weapon States Party to the Treaty shall conclude agreements with the International Atomic Energy Agency to meet the requirements of this article either individually or together with other States in accordance with the Statute of the International Atomic Energy Agency. Negotiation of such agreements shall commence within 180 days from the original entry into force of this Treaty. For States depositing their instruments of ratification or accession after the 180-day period, negotiation of such agreements shall commence not later than the date of such deposit. Such agreements shall enter into force not later than eighteen months after the date of initiation of negotiations.

ARTICLE IV.

1. Nothing in this Treaty shall be interpreted as affecting the inalienable right of all the Parties to the Treaty to develop research, production and use of nuclear energy for peaceful purposes without discrimination and in conformity with articles I and II of this Treaty.

2. All the Parties to the Treaty undertake to facilitate, and have the right to participate in, the fullest possible exchange of equipment, materials and scientific and technological information for the peaceful uses of nuclear energy. Parties to the Treaty in a position to do so shall also cooperate in contributing alone or together with other States or international organizations to the further development of the applications of nuclear energy for peaceful purposes, especially in the territories of non-nuclear-weapon States Party to the Treaty, with due consideration for the needs of the developing areas of the world.

ARTICLE V.

Each Party to the Treaty undertakes to take appropriate measures to ensure that, in accordance with this Treaty, under appropriate international observation and through appropriate international procedures, potential benefits from any peaceful applications of nuclear explosions will be made available to non-nuclear-weapon States Party to the Treaty on a non-discriminatory basis and that the charge to such Parties for the explosive devices used will be as low as possible and exclude any charge for research and development. Non-nuclear-weapon States Party to the Treaty shall be able to obtain such benefits, pursuant to a special international agreement or agreements, through an appropriate international body with adequate representation of non-nuclear-weapon States. Negotiations on this subject shall commence as soon as possible after the Treaty enters into force. Non-nuclear-weapon States Party to the Treaty so desiring may also obtain such benefits pursuant to bilateral agreements.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ARTICLE VI.

Each of the Parties to the Treaty undertakes to pursue negotiations in good faith on effective measures relating to cessation of the nuclear arms race at an early date and to nuclear disarmament, and on a treaty on general and complete disarmament under strict and effective international control.

ARTICLE VII.

Nothing in this Treaty affects the right of any group of States to conclude regional treaties in order to assure the total absence of nuclear weapons in their respective territories.

ARTICLE VIII.

1. Any Party to the Treaty may propose amendments to this Treaty. The text of any proposed amendment shall be submitted to the Depositary Governments which shall circulate it to all Parties to the Treaty. Thereupon, if requested to do so by one-third or more of the Parties to the Treaty, the Depositary Governments shall convene a conference, to which they shall invite all the Parties to the Treaty, to consider such an amendment.

2. Any amendment to this Treaty must be approved by a majority of the votes of all the Parties to the Treaty, including the votes of all nuclear-weapon States Party to the Treaty and all other Parties which, on the date the amendment is circulated, are members of the Board of Governors of the International Atomic Energy Agency. The amendment shall enter into force for each Party that deposits its instrument of ratification of the amendment upon the deposit of such instruments of ratification by a majority of all the Parties, including the instruments of ratification of all nuclear-weapon States Party to the Treaty and all other Parties which, on the date the amendment is circulated, are members of the Board of Governors of the International Atomic Energy Agency. Thereafter, it shall enter into force for any other Party upon the deposit of its instrument of ratification of the amendment.

3. Five years after the entry into force of this Treaty, a conference of Parties to the Treaty shall be held in Geneva, Switzerland, in order to review the operation of this Treaty with a view to assuring that the purposes of the Preamble and the provisions of the Treaty are being realized. At intervals of five years thereafter, a majority of the Parties to the Treaty may obtain, by submitting a proposal to this effect to the Depositary Governments, the convening of further conferences with the same objective of reviewing the operation of the Treaty.

ARTICLE IX.

1. This Treaty shall be open to all States for signature. Any State which does not sign the Treaty before its entry into force in accordance with paragraph 3 of this article may accede to it at any time.

2. This Treaty shall be subject to ratification by signatory States. Instruments of ratification and instruments of accession shall be deposited

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

with the Governments of the United States of America, the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland and the Union of Soviet Socialist Republics, which are hereby designated the Depositary Governments.

3. This Treaty shall enter into force after its ratification by the States, the Governments of which are designated Depositaries of the Treaty, and forty other States signatory to this Treaty and the deposit of their instruments of ratification. For the purposes of this Treaty, a nuclear-weapon State is one which has manufactured and exploded a nuclear weapon or other nuclear explosive device prior to January 1, 1967.

4. For States whose instruments of ratification or accession are deposited subsequent to the entry into force of this Treaty, it shall enter into force on the date of the deposit of their instruments of ratification or accession.

5. The Depositary Governments shall promptly inform all signatory and acceding States of the date of each signature, the date of deposit of each instrument of ratification or of accession, the date of the entry into force of this Treaty, and the date of receipt of any requests for convening a conference or other notices.

6. This Treaty shall be registered by the Depositary Governments pursuant to article 102 of the Charter of the United Nations.

ARTICLE X.

1. Each Party shall in exercising its national sovereignty have the right to withdraw from the Treaty if it decides that extraordinary events, related to the subject matter of this Treaty, have jeopardized the supreme interests of its country. It shall give notice of such withdrawal to all other Parties to the Treaty and to the United Nations Security Council three months in advance. Such notice shall include a statement of the extraordinary events it regards as having jeopardized its supreme interests.

2. Twenty-five years after the entry into force of the Treaty, a conference shall be convened to decide whether the Treaty shall continue in force indefinitely, or shall be extended for an additional fixed period or periods. This decision shall be taken by a majority of the Parties to the Treaty.

ARTICLE XI.

This Treaty, the English, Russian, French, Spanish and Chinese texts of which are equally authentic, shall be deposited in the archives of the Depositary Governments. Duly certified copies of this Treaty shall be transmitted by the Depositary Governments to the Governments of the signatory and acceding States.

In witness whereof the undersigned, duly authorized, have signed this Treaty.

Done in triplicate, at the cities of London, Moscow and Washington, this first day of July one thousand nine hundred sixty-eight.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

NOTA BENE. — *I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nel Trattato, fra cui il testo in lingua inglese qui sopra riportato.*

**TRATTATO
contro la proliferazione delle armi nucleari**

Gli Stati che concludono questo Trattato, da ora in avanti chiamati Parti (contraenti) del presente Trattato,

1) Considerando le conseguenze devastatrici che investirebbero l'intera umanità a causa di una guerra nucleare e la necessità che ne consegue di compiere ogni sforzo per impedire il pericolo di una simile guerra e di prendere le misure atte a garantire la sicurezza dei popoli,

2) Ritenendo che la proliferazione delle armi nucleari aumenterebbe seriamente il pericolo di una guerra nucleare,

3) In conformità con le risoluzioni dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite che auspicano la conclusione di un accordo sulla prevenzione dell'ulteriore disseminazione delle armi nucleari,

4) Impegnandosi a cooperare nel facilitare l'applicazione di controlli AIEA sulle attività nucleari pacifiche,

5) Esprimendo il loro appoggio alla ricerca, allo sviluppo e ad altri sforzi intesi a promuovere l'applicazione, nel quadro del sistema di controlli dell'AIEA, del principio di controllare il flusso di materiale fonte e di materiali fissili speciali mediante l'impiego di strumenti e di altre tecniche in taluni punti strategici,

6) Affermando il principio che i benefici delle applicazioni pacifiche della tecnologia nucleare, incluso qualsiasi derivato che i Paesi militarmente nucleari possano ricavare dallo sviluppo di congegni nucleari esplosivi, dovrebbero essere accessibili per scopi pacifici a tutte le Parti del presente Trattato, siano esse o meno militarmente nucleari,

7) Convinti che, in applicazione di questo principio, tutte le Parti del presente Trattato hanno il diritto di partecipare al più ampio possibile scambio di informazioni scientifiche e di contribuire da sole o in cooperazione con altri Stati all'ulteriore sviluppo delle applicazioni dell'energia atomica per scopi pacifici,

8) Dichiarando la loro intenzione di conseguire al più presto possibile l'arresto della corsa alle armi nucleari e di adottare misure efficaci nella direzione del disarmo nucleare,

9) Sollecitando la cooperazione di tutti gli Stati per il raggiungimento di questo obiettivo,

10) Ricordando la determinazione espressa dalle Parti contraenti del Trattato per l'interdizione parziale degli esperimenti nucleari del 1963 nel suo preambolo di cercare di conseguire la cessazione di tutte le esplosioni sperimentali di armi nucleari per sempre e di seguitare i negoziati a questo fine,

11) Desiderando promuovere l'alleggerimento della tensione internazionale e il rafforzamento della fiducia tra gli Stati al fine di facilitare la

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

cessazione della fabbricazione delle armi nucleari, la liquidazione di tutte le esistenti riserve delle stesse, e la eliminazione dagli arsenali nazionali delle armi nucleari e dei loro vettori a seguito di un Trattato di disarmo generale e completo sotto un rigoroso ed efficace controllo internazionale,

12) Ricordando che, in armonia con lo Statuto delle Nazioni Unite, gli Stati debbono astenersi nei loro rapporti internazionali dalla minaccia o dall'uso della forza contro l'integrità territoriale o l'indipendenza politica di ogni Stato, o in qualsiasi altro modo in contrasto con gli scopi delle Nazioni Unite, e che lo stabilimento e il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale debbono essere promossi con il minimo di deversione verso gli armamenti delle risorse umane ed economiche mondiali,

Hanno concordato quanto segue:

ARTICOLO I.

Ciascuno Stato militarmente nucleare Parte del presente Trattato si impegna a non trasferire a qualsiasi destinatario armi nucleari o altri congegni esplosivi nucleari ovvero il controllo su tali armi o congegni esplosivi direttamente, o indirettamente; si impegna inoltre a non assistere o indurre in alcun modo, alcuno Stato militarmente non nucleare a fabbricare o altrimenti acquisire armi nucleari o altri congegni esplosivi nucleari, ovvero il controllo su tali armi o congegni esplosivi.

ARTICOLO II.

Ciascuno Stato militarmente non nucleare Parte del presente Trattato si impegna a non ricevere il trasferimento, da parte di qualsiasi trasferente, di armi nucleari o altri congegni esplosivi, o il controllo su tali armi o altri congegni esplosivi direttamente o indirettamente; a non fabbricare o altrimenti acquisire armi nucleari o altri congegni esplosivi nucleari; e a non ricercare qualunque assistenza nella fabbricazione di armi nucleari o di altri congegni esplosivi nucleari.

ARTICOLO III.

1. Ciascuno Stato non militarmente nucleare Parte del presente Trattato si impegna ad accettare i controlli, quali saranno fissati in un accordo da negoziare e concludere con l'AIEA in conformità con lo Statuto dell'AIEA e con il sistema di controlli dell'Agenzia al solo fine dell'accertamento dell'adempimento degli obblighi assunti col presente Trattato in vista di impedire la diversione della energia nucleare dalle utilizzazioni pacifiche ad armi nucleari o ad altri congegni esplosivi nucleari. Le procedure relative ai controlli disposti da questo articolo saranno seguite riguardo al materiale fonte ed al materiale fissile speciale, venga esso prodotto, trattato o impiegato in un impianto nucleare principale oppure al di fuori di qualsiasi tale impianto. I controlli disposti dal presente articolo si applicheranno a tutto il materiale fonte o materiale fissile speciale in tutte le attività nucleari pacifiche all'interno del territorio di tale Stato, sotto la giurisdizione di esso, o svolte sotto il suo controllo dovunque.

2. Ciascuno Stato Parte del presente Trattato si impegna a non fornire: *a*) materiale fonte o materiale fissile speciale, oppure *b*) attrezzature o materiali specialmente progettati o preparati per trattare, utilizzare o produrre materiale fissile speciale, ad alcuno Stato non militarmente

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nucleare a fini pacifici, a meno che il materiale fonte o materiale fissile speciale sia sottoposto ai controlli disposti dal presente articolo.

3. I controlli disposti dal presente articolo saranno resi operanti in modo inteso ad essere conforme all'articolo IV del presente Trattato, e ad evitare di ostacolare lo sviluppo economico e tecnologico delle Parti, o la cooperazione internazionale nel campo delle attività nucleari pacifiche, ivi compreso lo scambio internazionale di materiale nucleare e di attrezzature per trattare, utilizzare o produrre materiale nucleare per scopi pacifici secondo quanto disposto dal presente articolo e in conformità col principio sui controlli enunciato nel preambolo.

4. Gli Stati non militarmente nucleari Parti del presente Trattato concluderanno accordi coll'AIEA al fine di far fronte alle disposizioni di questo articolo sia individualmente sia insieme ad altri Stati in conformità con lo Statuto dell'AIEA. I negoziati per tali accordi avranno inizio entro 180 giorni dall'entrata in vigore originaria del presente Trattato. Per gli Stati che depositeranno gli strumenti di ratifica dopo tale periodo di 180 giorni, i negoziati per i detti accordi avranno inizio non più tardi della data di tale deposito. Tali accordi entreranno in vigore non più tardi di 18 mesi dalla data d'inizio dei negoziati.

ARTICOLO IV.

1. Nulla del presente Trattato dovrà essere interpretato nel senso di pregiudicare il diritto inalienabile di tutte le Parti contraenti di sviluppare la ricerca, la produzione e l'uso dell'energia nucleare per scopi pacifici senza discriminazione e in conformità agli articoli I e II del presente Trattato.

2. Tutte le Parti contraenti si impegnano a facilitare, ed hanno il diritto di partecipare, al più completo scambio possibile di equipaggiamenti, materiali, e informazioni scientifiche e tecniche per gli usi pacifici dell'energia nucleare. Le Parti che ne hanno la possibilità coopereranno inoltre nel contribuire da sole o con altri Stati o organizzazioni internazionali, all'ulteriore sviluppo delle applicazioni dell'energia nucleare per scopi pacifici, specialmente nel territorio dei Paesi non nucleari aderenti al Trattato, con la dovuta considerazione per le necessità delle aree in via di sviluppo del mondo.

ARTICOLO V.

Ciascuna Parte del presente Trattato si impegna ad adottare misure appropriate per assicurare che, in conformità al Trattato, sotto apposita osservazione internazionale e attraverso apposite procedure internazionali, i potenziali benefici derivanti da qualsiasi applicazione pacifica delle esplosioni nucleari siano resi disponibili agli Stati non militarmente nucleari Parti del presente Trattato su una base non discriminatoria e che il costo per tali Parti dei congegni esplosivi impiegati sarà quanto più possibile basso ed escluderà qualsiasi spesa per ricerca e sviluppo. Gli Stati non militarmente nucleari Parti del presente Trattato potranno ottenere tali benefici in base a uno speciale accordo o accordi internazionali, attraverso un apposito organismo internazionale, con adeguata rappresentanza di Stati non militarmente nucleari.

Negoziati a tal fine inizieranno il più presto possibile dopo l'entrata in vigore del Trattato.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Gli Stati non militarmente nucleari Parti del presente Trattato che lo desiderino, possono anche ottenere tali benefici in base ad accordi bilaterali.

ARTICOLO VI.

Ciascuna delle Parti del presente Trattato si impegna a condurre negoziati in buona fede su efficaci misure relative alla cessazione della corsa alle armi nucleari ad una data prossima, e al disarmo nucleare, e su un Trattato di disarmo generale e completo sotto un rigoroso ed efficace controllo internazionale.

ARTICOLO VII.

Nulla nel presente Trattato pregiudica il diritto di qualsiasi gruppo di Stati di concludere trattati regionali allo scopo di assicurare l'assenza totale di armi nucleari nei loro rispettivi territori.

ARTICOLO VIII.

1. Ognuna delle Parti del presente Trattato potrà proporre degli emendamenti al Trattato stesso. Il testo di ogni emendamento proposto sarà sottoposto ai Governi depositari che lo comunicheranno a tutte le altre Parti. Qualora siano stati richiesti da almeno un terzo delle Parti i Governi depositari convocheranno una Conferenza, alla quale saranno invitate tutte le Parti del presente Trattato per esaminare ogni emendamento proposto.

2. Ogni emendamento al presente Trattato dovrà essere approvato da una maggioranza di voti di tutte le Parti contraenti, inclusi i voti di tutti gli Stati militarmente nucleari Parti del presente Trattato e di tutte le altre Parti che, alla data in cui l'emendamento viene fatto circolare, sono membri del Consiglio dei Governatori dell'Agenzia Internazionale per l'Energia Atomica. L'emendamento entrerà in vigore per ciascuna Parte che depositerà i suoi strumenti di ratifica al momento del deposito degli strumenti di ratifica di una maggioranza di tutte le Parti, inclusi gli strumenti di ratifica di tutti gli Stati militarmente nucleari Parti del presente Trattato e di tutte le altre Parti che, al momento in cui l'emendamento viene fatto circolare, sono membri del Consiglio dei Governatori dell'AIEA. Successivamente, esso entrerà in vigore per qualsiasi altra Parte contraente al momento del deposito dei suoi strumenti di ratifica dell'emendamento.

3. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, sarà tenuta a Ginevra, Svizzera, una Conferenza delle Parti per esaminare il funzionamento del Trattato, allo scopo di accertare che le finalità del preambolo e le disposizioni del Trattato stesso si stanno realizzando. Successivamente, ad intervalli di cinque anni, una maggioranza delle Parti del Trattato potrà ottenere, sottoponendo una proposta a questo effetto ai Governi depositari, la convocazione di ulteriori conferenze aventi il medesimo obiettivo di riesaminare il funzionamento del Trattato.

ARTICOLO IX.

1. Il presente Trattato resterà aperto alla firma di tutti gli Stati. Qualsiasi Stato, che non abbia firmato il Trattato prima della sua entrata in vigore in conformità al paragrafo 3 del presente articolo potrà aderirvi in qualsiasi momento.

LEGISLATURA VI — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Il presente Trattato sarà sottoposto alla ratifica degli Stati firmatari. Gli strumenti di ratifica e di adesione verranno depositati presso i Governi del Regno Unito, degli Stati Uniti e dell'Unione Sovietica che vengono designati come Governi depositari.

3. Il presente Trattato entrerà in vigore all'atto del deposito degli strumenti di ratifica da parte dei Governi depositari e all'atto del deposito degli strumenti di ratifica da parte di 40 altri Stati firmatari del presente Trattato. Agli effetti di questo Trattato lo Stato militarmente nucleare è uno Stato che abbia fabbricata ed esplosa un'arma nucleare o altro congegno nucleare esplosivo prima del 1° gennaio 1967.

4. Per gli Stati i cui strumenti di ratifica o di adesione verranno depositati dopo l'entrata in vigore del presente Trattato, esso entrerà in vigore alla data del deposito dei rispettivi strumenti di ratifica o di adesione.

5. I Governi depositari informeranno immediatamente tutti gli Stati firmatari o aderenti della data di ciascuna firma, della data del deposito di ogni strumento di ratifica o di adesione al Trattato, della sua entrata in vigore e della data di ricezione di ogni richiesta per indire una conferenza o di altre notifiche.

6. Il presente Trattato verrà registrato dai Governi depositari in conformità all'articolo 102 dello Statuto delle Nazioni Unite.

ARTICOLO X.

1. Ogni Parte, nell'esercizio della propria sovranità nazionale, avrà il diritto di recedere dal Trattato se deciderà che eventi straordinari relativi alla materia oggetto del Trattato stesso avranno messo in pericolo i supremi interessi del suo Paese. Esso dovrà notificare tale recesso tre mesi prima a tutte le altre Parti contraenti e al Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Tale notifica dovrà contenere una dichiarazione circa gli eventi straordinari che esso ritiene abbiano messo in pericolo i supremi interessi del paese.

2. Venticinque anni dopo l'entrata in vigore del Trattato, sarà convocata una conferenza per decidere se il Trattato continuerà ad essere in vigore indefinitamente, oppure se sarà prorogato per un ulteriore definito periodo o per più periodi. Questa decisione sarà presa dalla maggioranza delle Parti.

ARTICOLO XI.

Il presente Trattato, i cui testi in lingua inglese, russa, francese, spagnola e cinese fanno egualmente fede, verrà depositato negli Archivi dei Governi depositari. Copie debitamente autenticate del presente Trattato verranno trasmesse dai Governi depositari agli Stati firmatari o aderenti.

In fede di che i sottoscritti, debitamente autorizzati a tale scopo, hanno firmato il presente Trattato.

Fatto in tre esemplari nelle città di Londra, Mosca e Washington il 1° luglio 1968.